

Regolamento di EDISU Piemonte per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni, degli Accordi di collaborazione, dei Contributi e delle altre Entrate a favore di EDISU Piemonte

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione, l'acquisizione di contributi e l'accettazione di altre entrate promosse, organizzate o gestite da EDISU Piemonte, in armonia con le disposizioni legislative vigenti, in particolare con quelle contenute nell'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'istituto della sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione, i contributi e le altre entrate rappresentano un'opportunità innovativa per favorire il miglioramento organizzativo e raggiungere una migliore qualità dei servizi istituzionali offerti da EDISU Piemonte, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato e ottenendo proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle disposizioni relative a:

- contratti di sponsorizzazione,
 - accordi di collaborazione,
 - contributi,
 - altre forme di entrata da parte di soggetti pubblici e/o privati a favore di EDISU Piemonte.
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati, EDISU Piemonte può stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati volti alla percezione di contributi e di finanziamenti per i servizi pubblici non essenziali erogati con misure di incentivazione della produttività da concordare in sede di contrattazione decentrata integrativa.
 2. Finalità principali del regolamento sono:
 - incentivare l'innovazione organizzativa e gestionale dell'Ente;
 - migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi istituzionali erogati da EDISU Piemonte, anche tramite l'utilizzo di risorse aggiuntive non derivanti da finanziamenti pubblici tradizionali;
 - promuovere sinergie e cooperazioni tra EDISU Piemonte e soggetti terzi, nell'interesse dell'utenza e della collettività;
 - garantire trasparenza, equità e conformità alle normative nella gestione delle entrate extra-tributarie.
 3. Il ricorso a sponsorizzazioni o ad accordi di collaborazione o a contributi o altre entrate da parte di EDISU Piemonte è consentito ove sussistano le seguenti condizioni: a) l'assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse con lo sponsor o con l'Ente erogatore o con la forma di sponsorizzazione o di contribuzione proposta, accertati nel corso dell'istruttoria. b) l'osservanza, l'adeguatezza e la conformità della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione o del contributo o delle altre entrate con le finalità pubbliche, con le funzioni e i compiti istituzionali di EDISU Piemonte.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Contratto di sponsorizzazione:** un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, con il quale lo sponsor si obbliga a fornire un determinato corrispettivo, in denaro o altra utilità, per promuovere il proprio nome, marchio, prodotti o servizi, ottenendo un ritorno di immagine o benefici economici.
2. **Sponsorizzazione:** ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente a EDISU Piemonte da parte di terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione".
3. **Sponsor:** il soggetto pubblico o privato che offre, nell'ambito delle proprie iniziative, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti o un terzo (sponsee). Nel contesto di EDISU Piemonte quale ente sponsorizzato, lo sponsor è il soggetto (pubblico o privato) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione.
4. **Sponsorizzato (o Sponsee):** EDISU Piemonte, in quanto titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione.
5. **Spazio pubblicitario:** lo spazio fisico e digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.
6. **Interventi:** le iniziative, le attività, i beni, i mezzi, le prestazioni, i servizi, i lavori e le opere pubbliche che sono oggetto della sponsorizzazione.
7. **Accordi di collaborazione:** gli atti di natura convenzionale stipulati da EDISU Piemonte con soggetti pubblici o privati, anche a titolo non oneroso, finalizzati alla realizzazione di interventi di interesse comune nel rispetto dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tali accordi possono prevedere il sostegno a progetti, attività o iniziative istituzionali mediante apporti in denaro, beni, servizi o know-how, senza finalità pubblicitarie in favore del collaboratore.
8. **Contributi:** gli interventi economici erogati da soggetti pubblici e/o privati per finalità di interesse pubblico, somme di denaro, beni o servizi erogati da soggetti pubblici o privati, comprese le fondazioni bancarie, per sostenere attività o progetti di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali di EDISU Piemonte, anche attraverso specifici bandi o avvisi pubblici.
9. **Altre Entrate:** i finanziamenti ottenuti da EDISU Piemonte nell'ambito di programmi europei (es. Erasmus+, Horizon, Creative Europe), nazionali (es. PNRR, Fondo Sociale Europeo), regionali o locali, erogati a seguito di progetti selezionati tramite bandi pubblici o call competitive, destinati alla realizzazione di obiettivi coerenti con la missione dell'Ente.

Art. 3 - Forme di Sponsorizzazione

1. Le modalità per mezzo delle quali EDISU Piemonte acquisisce o riceve una sponsorizzazione si distinguono in: a) Sponsorizzazione economica: erogazioni di denaro da parte dello sponsor, da incassarsi su apposito capitolo di bilancio. b) Sponsorizzazione **finanziaria:** accollo da parte dello sponsor del debito assunto da EDISU Piemonte nei confronti di terzi. c) Sponsorizzazione monetaria: assunzione diretta da parte dello sponsor del pagamento dei corrispettivi dovuti da EDISU Piemonte nei confronti di terzi, o dello stesso sponsor, per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle iniziative oggetto di sponsorizzazione. d) Sponsorizzazione tecnica: realizzazione diretta da parte dello sponsor di lavori, servizi e forniture ovvero conferimento di altre utilità a beneficio di EDISU Piemonte o di altri soggetti da questa individuati. e) Sponsorizzazione mista: erogazione congiunta di due o più forme di sponsorizzazione tra quelle previste dalle lettere precedenti.

2. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito dalla dazione di una somma di denaro (sponsorizzazione economica o mista con componente economica), il pagamento avviene almeno nella misura del 50 per cento al momento della conclusione del contratto e la parte restante secondo un piano predisposto dal responsabile del procedimento.
3. Se richiesto da EDISU Piemonte, lo sponsor è tenuto a prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo.
4. Non costituisce sponsorizzazione, ai fini del presente regolamento, l'offerta a EDISU Piemonte, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dall'ente stesso senza previsione di controprestazione pubblicitaria o di immagine.
5. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, le prestazioni e i servizi espletati da EDISU Piemonte, salvo contrasto con disposizioni di legge.

Art. 4 - Requisiti degli Sponsor

1. Possono assumere la veste di sponsor: a) le amministrazioni pubbliche; b) le persone fisiche; c) le persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciale; d) le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di EDISU Piemonte.
2. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che: a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs 36/2023 e, nei casi in cui lo richieda la tipologia di sponsorizzazione, dall'articolo 100 del d.lgs. 36/2023; b) si trovano in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con EDISU Piemonte; d) esercitino attività in conflitto di interesse con le attività pubbliche di EDISU Piemonte; e) abbiano compiuto azioni o manifestato intenti o attività in contrasto con i fini istituzionali dell'ente.
3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi come finalità: a) propaganda di natura fanatica, politica, sindacale, religiosa; b) messaggi di natura razzista, discriminatoria, sessista o comunque lesivi della dignità umana e dell'etica pubblica; c) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, armi e attività inerenti il gioco d'azzardo; d) messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute e al decoro pubblico; e) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
4. EDISU Piemonte può considerare inammissibile e quindi rifiutare qualsiasi sponsorizzazione nel caso in cui: a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine di EDISU Piemonte o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale, di ordine o interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume; d) sia in corso con l'offerente una controversia legale; e) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
5. Qualora le sponsorizzazioni tecniche o miste siano effettuate dallo sponsor con il ricorso o per mezzo di terzi esecutori o prestatori di servizi e forniture, i requisiti di qualificazione, di cui al comma 2, devono essere posseduti e comprovati dai medesimi esecutori. EDISU Piemonte impartisce opportune prescrizioni in ordine ai requisiti, alla progettazione, esecuzione, direzione e collaudo degli interventi.
6. Non possono effettuare attività di sponsorizzazione i soggetti che erogano prestazioni per conto di EDISU Piemonte in regime di accreditamento.

Art. 5 - Procedura di Sponsorizzazione e Scelta dello Sponsor

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità.
2. L'avvio di ogni procedura è disposto dal responsabile del procedimento della struttura competente per l'evento o iniziativa, che individua l'oggetto e le modalità di sponsorizzazione, le eventuali tariffe, oltre ad approvare l'avviso e lo schema di contratto.
3. La struttura competente emana un avviso di manifestazione di interesse per la scelta dello sponsor ovvero avviare un affidamento diretto o accettare proposte spontanee provenienti dallo sponsor.
4. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale di EDISU Piemonte e su altre piattaforme per un periodo di almeno 15 giorni. Possono essere previste altre forme di pubblicità per favorire una maggiore conoscenza e partecipazione da parte di potenziali sponsor.
5. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
6. L'avviso di manifestazione di interesse contiene, tra l'altro: a) l'oggetto della sponsorizzazione con la descrizione dei beni, delle iniziative o degli interventi; b) le caratteristiche di massima delle offerte (forme, durata, categorie); c) i requisiti di partecipazione; d) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte; e) le possibili modalità per veicolare o promuovere l'immagine, i prodotti o i servizi dello sponsor; f) i criteri di valutazione delle offerte; g) l'eventuale importo minimo a base di selezione; h) l'eventuale diritto di prelazione; i) la struttura competente e il responsabile del procedimento; l) le clausole principali del contratto; m) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale.
7. Le offerte di sponsorizzazione devono risultare coerenti con l'avviso e i principi del regolamento. Le proposte contengono, tra l'altro: a) una descrizione delle attività del proponente e la relativa missione/strategia; b) la forma di sponsorizzazione prescelta e la descrizione degli interventi (per sponsorizzazione tecnica); c) le modalità prescelte per la promozione; d) l'eventuale richiesta di esclusiva; e) il cronoprogramma; f) l'obbligo di ottenere autorizzazioni/nulla osta; g) l'impegno alla stipula di una polizza di garanzia.
8. Qualora le proposte afferiscano a sponsorizzazioni tecniche su beni patrimoniali sottoposti a tutela (es. beni culturali), queste sono effettuate secondo le indicazioni dell'amministrazione preposta alla tutela.

Art. 6 - Commissione Tecnica

1. Le offerte di sponsorizzazione pervenute sono valutate da un'apposita Commissione tecnica, istituita con provvedimento della struttura competente, coordinata dal Direttore o da un suo delegato individuato tra i Dirigenti dell'Ente o tra i Funzionari con EQ, composta da altri due membri individuati tra i Funzionari con EQ dell'Ente.
2. La Commissione provvede alla scelta o composizione delle sponsorizzazioni, ne verifica la compatibilità con il bene/iniziativa prescelta e fornisce indicazioni per la stipula del contratto, potendo attuare un confronto negoziale.
3. La Commissione opera nel rispetto dei principi del regolamento e dell'avviso, assicurando imparzialità e parità di trattamento.

4. Nella valutazione si tiene conto, tra l'altro, di: caratteristiche e reputazione dei proponenti (inclusi eventuali terzi coinvolti e sponsorizzazioni pregresse), qualità dei prodotti/servizi offerti (con attenzione alla sostenibilità), strategie commerciali e metodi di promozione, compatibilità della proposta con l'oggetto della sponsorizzazione, importo economico o valore degli interventi e impatto sulla valorizzazione del bene/iniziativa.
5. Al termine, la Commissione determina l'ammissibilità o il diniego delle offerte. Per proposte esclusive o incompatibili, stila una graduatoria di merito.
6. Le offerte, anche se ammissibili, non sono vincolanti per EDISU Piemonte, che si riserva di non procedere alla stipula del contratto con provvedimento motivato, senza diritto a compenso o indennizzo per il proponente.

Art. 7 - Recepimento di Proposte Spontanee

1. Al di fuori della procedura con avviso pubblico, i soggetti idonei (Art. 4) possono presentare spontaneamente una proposta di sponsorizzazione, contenente quanto richiesto per le offerte.
2. Per proposte spontanee: a) Per importi inferiori a € 40.000,00 o.f.e., la struttura competente controlla i requisiti del proponente e la Commissione verifica la congruità della proposta. In caso favorevole, si procede alla stipula. b) Per importi superiori a € 40.000,00 o.f.e., la struttura competente valuta la proposta e predispone un avviso pubblico con l'offerta del proponente come importo minimo. Altri soggetti possono presentare proposte alternative o aggiuntive. Segue selezione.
3. Al termine della selezione per proposte superiori a € 40.000,00 o.f.e., all'originario promotore è riservato, entro 15 giorni, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente. Se si adegua, è dichiarato aggiudicatario. Se nessun altro soggetto manifesta interesse dopo la pubblicazione, si procede alla stipula con l'originario promotore.
4. La struttura competente si riserva di non prendere in esame proposte di valore inferiore a € 500,00.

Art. 8 - Contratto di Sponsorizzazione

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento della struttura competente.
2. Il contratto negozia gli obiettivi, le modalità di attuazione, di svolgimento delle iniziative e di esecuzione degli interventi.
3. Il contratto regola i rapporti economici e giuridici tra le parti, dettagliando tra l'altro: obblighi dello sponsor e di EDISU Piemonte; modalità di esecuzione per sponsorizzazioni tecniche/miste; importo, durata e aspetti fiscali; forma e modalità di erogazione; requisiti e garanzie degli esecutori (per tecniche/miste); penali per inadempienza; modalità di controllo e vigilanza; clausole di rescissione/recesso anticipato, inclusa la clausola risolutiva espressa per danno all'immagine; l'eventuale clausola di esclusiva; foro competente; spese contrattuali.
4. I contratti relativi a beni culturali sono sottoposti preventivamente alla Soprintendenza competente per nulla osta o assenti, al fine di garantire la compatibilità dell'esposizione pubblicitaria con il carattere, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 9 - Affidamento Diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi: a) in caso di assenza di offerte dopo la pubblicazione dell'avviso. b) in casi eccezionali e motivati, in cui la natura dell'evento/iniziativa limiti la trattativa a un unico soggetto determinato. c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 o.f.e. a seguito di proposta spontanea.

Art. 10 - Sponsorizzazioni Plurime

1. In caso di più sponsorizzazioni per lo stesso evento o oggetto, gli spazi pubblicitari possono essere assegnati, sino alla copertura totale, in misura di uno per ciascuno sponsor, in ordine di graduatoria.
2. È ammessa l'utilizzazione contemporanea degli spazi, a turno, in base ai criteri indicati nell'avviso.

Art. 11 - Esclusiva Generale e Commerciale

1. EDISU Piemonte può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva (generale o commerciale) ove ritenuto opportuno per reperire maggiori risorse o conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
2. L'esclusiva può essere Generale (unico sponsor per un periodo determinato) o Commerciale (unico sponsor per specifica iniziativa/categoria merceologica).
3. Le clausole di esclusiva devono essere espresse nel contratto e indicate negli atti preliminari.

Art. 12 - Verifiche e Controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche periodiche da parte della struttura competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti (contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi).
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere contestate allo sponsor secondo le modalità previste dal contratto.

Art. 13 - Affidamento Servizio Ricerca Sponsor

1. La ricerca e la gestione delle sponsorizzazioni è di regola effettuata direttamente da EDISU Piemonte.
2. È tuttavia facoltà di EDISU Piemonte, qualora lo ritenga opportuno o più conveniente, acquisire un servizio per il reperimento delle sponsorizzazioni presso operatori economici terzi, individuati secondo le norme sugli appalti di beni e servizi.

Art. 14 - Disciplina degli Accordi di Collaborazione

1. Gli accordi di collaborazione sono stipulati nel rispetto dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e finalizzati alla realizzazione di progetti, attività o iniziative coerenti con gli obiettivi e le funzioni istituzionali di EDISU Piemonte.
2. Tali accordi sono caratterizzati dalla convergenza di interessi pubblici e privati e possono prevedere:
 - a) la fornitura gratuita o a costo agevolato di beni, servizi o prestazioni;
 - b) l'apporto di conoscenze, competenze o risorse logistiche e organizzative;
 - c) la co-progettazione e/o la co-realizzazione di attività di comune interesse;
 - d) la possibilità di utilizzo congiunto di spazi, infrastrutture o strumenti tecnologici.
3. Gli accordi non danno luogo ad alcun diritto esclusivo né prevedono forme di pubblicità a favore dei collaboratori, salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti specifici dei soggetti finanziatori.
4. La stipula avviene mediante apposita convenzione approvata con determinazione della struttura competente, contenente:
 - a) finalità, oggetto, durata, modalità di attuazione;
 - b) obblighi reciproci e impegni finanziari;

- c) forme di rendicontazione e controllo;
 - d) eventuali responsabilità, coperture assicurative e clausole risolutive.
5. In caso di contributi di valore superiore a € 40.000,00 o.f.e., la struttura competente può valutare la pubblicazione di apposito avviso pubblico o comparazione con altri accordi similari.

Art. 15 - Contributi da Fondazioni e/o da Enti Terzi

1. EDISU Piemonte può richiedere e ricevere contributi da fondazioni bancarie, fondazioni private, enti filantropici o altri soggetti terzi, pubblici o privati, per il sostegno di iniziative coerenti con i propri fini istituzionali.
2. I contributi possono essere richiesti tramite:
 - a) partecipazione a bandi emessi dai soggetti erogatori;
 - b) presentazione di proposte progettuali spontanee;
 - c) inviti diretti da parte degli enti erogatori.
3. I contributi non determinano obblighi di controprestazione pubblicitaria, salvo esplicite richieste dell'ente erogatore compatibili con il ruolo pubblico dell'Ente e approvate in sede di convenzione.
4. Le somme ricevute sono contabilizzate su appositi capitoli di bilancio e destinate esclusivamente alle attività indicate nel progetto approvato o nella convenzione di concessione.

Art. 16 - Altre Entrate Derivanti da Progetti Finanziati

1. EDISU Piemonte può partecipare a programmi e progetti finanziati da:
 - a) Unione Europea (es. Erasmus+, Horizon, ESF+, Digital Europe);
 - b) Stato Italiano (es. PNRR, Ministero dell'Università e della Ricerca);
 - c) Regione Piemonte o altri Enti Locali;
 - d) organizzazioni sovranazionali o internazionali.
2. Le entrate derivanti dalla partecipazione a tali programmi sono disciplinate dai relativi regolamenti, bandi e linee guida, e comportano:
 - a) l'assunzione di obblighi progettuali, rendicontativi e di monitoraggio;
 - b) il rispetto delle tempistiche e degli obiettivi previsti nel piano di lavoro;
 - c) la destinazione vincolata dei fondi alle attività progettuali approvate.
3. Per ogni progetto viene nominato un responsabile interno (Project Manager) che cura la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'intervento.
4. L'Ente può costituire partenariati, reti e consorzi con altri soggetti pubblici e privati, italiani o esteri, nel rispetto dei principi di trasparenza e delle disposizioni comunitarie.

Art. 17 - Procedura di Proposta e Valutazione

1. Le proposte di accordi di collaborazione o contributo possono essere presentate:
 - o da soggetti pubblici o privati interessati;
 - o su iniziativa di EDISU Piemonte, tramite manifestazioni di interesse, avvisi pubblici o inviti diretti.

2. Le proposte sono valutate da una Commissione Tecnica Interna, nominata dal Direttore Generale, che verifica:
 - o la compatibilità della proposta con gli indirizzi strategici dell'Ente;
 - o la regolarità e trasparenza della documentazione presentata;
 - o l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;
 - o la congruità delle condizioni economiche o operative.
3. L'esito della valutazione viene formalizzato in un verbale istruttorio, su cui si fonda la determinazione dirigenziale di accettazione, eventuale riformulazione o rigetto della proposta.

Art. 18 - **Stipula e Contenuti** degli Accordi

I contratti di sponsorizzazione, accordo di collaborazione o accettazione di contributo vengono formalizzati con **atto scritto**, firmato dal legale rappresentante di EDISU Piemonte e dal soggetto terzo proponente.

1. L'atto deve contenere almeno:
 - o oggetto, durata e finalità dell'intesa;
 - o modalità di erogazione del contributo o fornitura della sponsorizzazione;
 - o eventuali diritti riconosciuti allo sponsor (uso di logo, presenza sui materiali di comunicazione, ecc.);
 - o obblighi delle parti e clausole di monitoraggio, controllo e recesso.

Art. 19 - Pubblicità, Monitoraggio e Trasparenza

1. EDISU Piemonte garantisce la pubblicazione trasparente di tutte le sponsorizzazioni, accordi, contributi e altre entrate ricevute, mediante:
 - o pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - o reportistica annuale inserita nella relazione sulla performance o nel bilancio sociale.
2. Il monitoraggio dell'efficace attuazione degli accordi è affidato al responsabile del procedimento, individuato con atto dirigenziale.

Art. 20 - **Aspetti** Contabili e Fiscali

1. Le prestazioni rese nell'ambito di sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, contributi e altre forme di entrata sono soggette alla normativa fiscale vigente, con particolare riferimento all'applicazione dell'IVA.
2. Rimangono a carico dello sponsor, del soggetto collaboratore o dell'ente erogatore del contributo le spese relative al pagamento delle imposte, tasse, canoni e corrispettivi eventualmente previsti dalla legge o da regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto o accordo e dalla realizzazione delle attività connesse.

Art. 21 - **Benefici** Economici per EDISU Piemonte

1. Le sponsorizzazioni, gli accordi di collaborazione, i contributi e le altre forme di entrata costituiscono un'opportunità per EDISU Piemonte per ottenere proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.
2. I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, dagli accordi di collaborazione, dai contributi e dalle altre entrate sono destinati al miglioramento della qualità dei servizi istituzionali prestati, con particolare attenzione all'innovazione, all'efficienza e alla soddisfazione dell'utenza.
3. EDISU Piemonte beneficia del valore economico delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione, dei contributi e delle altre entrate, che corrisponde all'importo stanziato in bilancio per la specifica iniziativa o attività, al netto dell'IVA, ove applicabile.
4. Tali risorse sono contabilizzate in coerenza con i vincoli eventualmente previsti nei rispettivi atti di assegnazione, e la loro destinazione è vincolata, ove richiesto, agli obiettivi o progetti per i quali sono state concesse.

Art. 22 - Destinazione dei Proventi

1. I proventi derivanti da attività di sponsorizzazione, da accordi di collaborazione, da contributi e da altre entrate, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare dagli articoli 14, comma 3, lettera e) e 75, confluiscono nel bilancio dell'Ente e sono prioritariamente destinati al finanziamento delle attività e dei progetti oggetto degli accordi, contributi o sponsorizzazioni.
2. Ai sensi della normativa vigente, e in particolare dell'art. 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una quota dei proventi netti derivanti dalle sponsorizzazioni, dagli accordi di collaborazione, dai contributi e dalle altre entrate può essere destinata al trattamento accessorio del personale, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dalla contrattazione integrativa. La suddetta quota – che va a confluire nel Fondo per la Contrattazione Integrativa – è rendicontata e accertata al netto sia di IVA e/o contributi sia di quanto contrattualmente previsto per consulenti che abbiano collaborato per l'attività commissionata, sulla base della percentuale proposta dal Direttore, negoziata con le OO.SS. in sede di contratto decentrato e ratificata dal Consiglio di Amministrazione.
3. In tale ambito, EDISU Piemonte riconosce l'importanza dell'apporto del Personale nella progettazione, realizzazione e gestione delle iniziative derivanti da sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, contributi e altre entrate. Pertanto, una quota pari a quella destinata al Fondo per la Contrattazione Integrativa del Personale dovrà essere riservata ai soggetti previsti dal CCNL in corso di validità che abbiano partecipato in modo diretto, attivo e documentato alle fasi di ideazione, promozione, negoziazione, gestione amministrativa o attuazione delle relative iniziative.
4. La ripartizione della suddetta quota tra i soggetti che abbiano partecipato in modo diretto, attivo e documentato di cui al comma precedente (qualora siano almeno due) è definita da apposito provvedimento del Direttore o suo delegato, sulla base delle relazioni predisposte dalle strutture organizzative coinvolte, che individuano i soggetti interessati, le attività svolte e l'intensità del contributo fornito. La valutazione dovrà tenere conto dei criteri di trasparenza, merito e proporzionalità all'impegno effettivamente prestato.
5. Le eventuali risorse residue rispetto alla quota di cui al comma 3 potranno essere utilizzate per incentivare attività connesse o per progetti di miglioramento dei servizi, secondo quanto previsto dalla contrattazione integrativa, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi e finanziari.
6. La corresponsione dei compensi accessori è subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse nel fondo di cui al comma 2 e all'osservanza delle disposizioni in materia di trattamento accessorio del personale.

Art. 23 - Altre Disposizioni

1. EDISU Piemonte è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento, alla comunicazione e allo svolgimento delle attività oggetto di sponsorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia.
5. Questo regolamento - che sostituisce integralmente il precedente, approvato con delibera n. 55 del 13.10.2011 - entra in vigore nel giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte.